

**ABF Decisione n. 10011 del 14 novembre 2025, Collegio di Bari**

**ABF – CORTE DI GIUSTIZIA UE – RINVIO PREGIUDIZIALE –  
SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO – INTERPRETAZIONE**

**MASSIMA**

Il rinvio pregiudiziale *ex art 267 TFUE* obbliga il giudice *a quo* che lo ha sollevato a sospendere il giudizio nell’attesa della definizione della questione interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia, ma l’ordinamento non prevede un analogo obbligo in capo all’ABF.

TUCCI, Presidente; PORTA, Membro designato dalla Banca d’Italia; BARTOLINI, Membro designato dalla Banca d’Italia; BUSSOLI, Membro di designazione rappresentativa degli intermediari; BOTTALICO, Membro di designazione rappresentativa dei clienti.

**FATTO**

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 12 febbraio 2019 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31 marzo 2024, parte ricorrente, insoddisfatta dell’interlocuzione intercorsa con l’intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all’Arbitro al quale chiede:

- il rimborso dell’importo di € 1.428,00, calcolato secondo il criterio *pro rata temporis*, a titolo di quota non maturata delle provvigioni all’intermediario del credito e delle commissioni di attivazione;
- in via subordinata, il rimborso, secondo il criterio della curva degli interessi, per le commissioni ritenute *up-front*;
- in ogni caso, il rimborso dell’importo di € 148,87 a titolo di commissione di estinzione anticipata;
- la restituzione delle quote “*eventualmente*” versate in data successiva all’estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute;
- le spese per assistenza difensiva quantificate in € 200,00;
- gli interessi legali decorrenti dal giorno del reclamo.

Costitutosi, l’intermediario si oppone alle pretese del ricorrente, rilevando:

- in via preliminare, che il Giudice di Pace di Palermo con ordinanza del 12 ottobre 2024 ha sospeso un giudizio intrapreso dalla resistente al fine di far dichiarare l’illegittimità della decisione n. 11644/2023 del Collegio di Palermo, rimettendo la questione dell’interpretazione dell’art. 16 della direttiva 2008/48 innanzi alla CGUE;
- la non rimborsabilità delle commissioni di attivazione, aventi natura *up-front*;

- il difetto di legittimazione passiva con riguardo alla richiesta di rimborso dei costi di intermediazione poiché riferiti alla provvigione dell'intermediario del credito integralmente corrisposta a quest'ultimo;
- che la stessa CGUE con la sentenza n.555 del 09/02/2023, seppur relativa ai costi dei finanziamenti del credito immobiliari, ha riconosciuto la rimborsabilità dei soli costi recurring, sentenza che ritiene già applicata da numerose decisioni del Giudice ordinario che richiama;
- che a tale orientamento si riferisce anche il d.l. n. 104/2023 (che ha modificato l'art. 11-octies, co. 2 d.l. n. 73/2021), laddove richiama "le pronunce della Corte di Giustizia europea";
- che la restituzione al consumatore degli oneri legati al perfezionamento o conclusione del contratto determinerebbe un arricchimento senza causa;
- di essersi conformato all'art. 6-bis, co. 3, lett. b) d.P.R. n. 180/1950, tutt'ora vigente, il quale – nel richiamare le disposizioni di trasparenza di Banca d'Italia – esclude ancora la rimborsabilità dei costi up-front;
- con riferimento alla richiesta di restituzione della commissione di estinzione anticipata, la corretta applicazione dell'art. 125-sexies T.U.B.

Pertanto, chiede:

- in via preliminare, di sospendere il procedimento in attesa delle determinazioni della CGUE;
- in subordine, di rigettare il ricorso e di dichiarare la congruità e la legittimità dei rimborsi già effettuati.

Il ricorrente ha rinunciato alle repliche.

## DIRITTO

L'intermediario ha preliminarmente chiesto la sospensione dell'odierno procedimento in considerazione del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulla corretta interpretazione dell'art. 16 della direttiva 2008/48 disposto dall'Autorità giudiziaria ordinaria.

Più specificatamente l'intermediario ha prodotto in sede di controdeduzioni l'ordinanza del Giudice di Pace di Palermo del 12/10/2024 che ha disposto la rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione interpretativa sopra citata e ulteriori provvedimenti con i quali alcuni uffici giudiziari hanno disposto la sospensione di giudizi su analoga questione in considerazione del rinvio pregiudiziale.

L'intermediario riporta, altresì, evidenza degli estremi della causa dinanzi alla CGUE.

Al riguardo, si rileva che le disposizioni ABF (cfr. sez. VI, par. 2) non prevedono ipotesi di sospensione per casi della specie, né sembrerebbe venire in rilievo una litispendenza in senso proprio, posto che il rinvio pregiudiziale ha riguardato un diverso giudizio.

Sul punto si osserva che il rinvio pregiudiziale *ex art 267 TFUE* obbliga il giudice *a quo* che lo ha sollevato a sospendere il giudizio nell'attesa della definizione della questione interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia, ma l'ordinamento non prevede un analogo obbligo in capo ad altro organo giurisdizionale – o extragiudiziario, come nel caso di specie – dinanzi al quale penda un'analogo fattispecie.

Pertanto, si richiama in senso adesivo la maggioritaria giurisprudenza arbitrale che ritiene infondata la richiesta di sospensione (cfr. Collegio di Torino, decisione n. 1104/2025; Collegio di Bari, decisione n. 2913/2025; Collegio di Napoli, decisione n. 4327/2025; Collegio di Bologna, decisione n. 5695/2025; Collegio di Palermo, decisione n. 4855/2025; Collegio di Milano, decisione, n. 5397/2025).

La disamina del ricorso può quindi proseguire nel merito.

Premesso che il contratto è stato stipulato in data 12 febbraio 2019, quindi prima dell'entrata in vigore del decreto "Sostegni-bis" (25 luglio 2021) convertito con legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies T.U.B., l'estinzione anticipata è avvenuta alla sessantesima rata, previa emissione del relativo conteggio estintivo.

Il dato è agevolmente ricavabile sommando l'ammontare delle rate scadute e di quelle insolute alla data di competenza del conteggio estintivo e dividendo il risultato per l'importo unitario delle rate.

In ogni caso, le parti concordano sul punto.

In merito all'intermediario del credito si osserva che è presente in atti il conferimento di incarico all'agente in attività finanziaria, con l'indicazione della provvigione calcolata in misura percentuale rispetto all'importo totale dovuto dal cliente.

Il risultato coincide con l'importo riportato nel contratto di finanziamento a titolo di "provvigioni per l'intermediario del credito".

Tanto ricostruito, è necessario evidenziare, con riguardo alla questione della restituzione di oneri corrisposti in esecuzione di contratti CQS sottoscritti prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, che secondo l'orientamento condiviso dai Collegi successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, trova applicazione l'originario art. 125-sexies T.U.B., come interpretato alla luce della sentenza Lexitor.

I Collegi hanno altresì ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/19, richiamata dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla sentenza "Lexitor"; si rammenta che, in detta pronuncia, il Collegio di Coordinamento ha statuito che: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. [...] Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. [...] La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. [...] Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. [...]"*

*Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.*

Pertanto, i criteri da applicare per la retrocessione degli oneri non maturati sono:

- per i costi *recurring*, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi *up-front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva

usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

È stata infine confermata la non retrocedibilità degli oneri erariali, in quanto da un lato si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi, e dall'altro lato la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125-ter T.U.B. prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Il quadro normativo sopra sintetizzato risulta confermato dal d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con

l. 9 ottobre 2023, n. 136, il cui art. 27 ha espressamente disposto che *1. All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebitto oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».*

Quanto, infine, alla rilevanza della sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) – resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori – il Collegio di Bari ha affermato che le statuizioni della sentenza Lexitor “*non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21 [...] avendo la Corte chiaramente evidenziato le “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” (cfr. par. 28 e 32-36)*” (Collegio di Bari, decisione n. 5157/23).

Ciò posto, natura up-front va riconosciuta alle commissioni di attivazione e alle provvigioni in favore dell'intermediario, trattandosi di corrispettivo per attività circoscritte alla fase antecedente alla conclusione del contratto (cfr. Collegio di Bari, decisioni nn. 10169/2024, 2913/2024 e 10740/2024). Con riferimento all'eccezione difetto di legittimazione passiva rispetto ai costi di intermediazione, si rinvia in senso adesivo al principio espresso da questo Collegio nella propria decisione n. 23783/2018:

*“L'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva dell'intermediario perché la domanda di ripetizione delle somme avrebbe dovuto essere formulata dal cliente unicamente nei confronti dell'accipiens, compagnia assicurativa e società di*

intermediazione, è infondata, trattandosi di costi del credito riportati nel contratto di finanziamento e soggetti, come tali, a riduzione ai sensi dell'art.125- sexies del t.u.b.". Tenuto dunque conto delle componenti commissionali reclamate e degli importi già rimborsati, al ricorrente spetta la restituzione delle somme riportate nel seguente prospetto: (Omissis).

Il ricorrente chiede, inoltre, il rimborso di € 148,87 a titolo di commissione di estinzione anticipata, affermando che "l'indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l'istituto finanziatore non alleggi alcun dettaglio dei costi "eventualmente" sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento" e non contestando pertanto una erronea quantificazione dell'addebito effettuato nel conteggio estintivo.

Sul punto, si rammenta che il Collegio di Coordinamento ha statuito che: "La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleggi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B." (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909/2020).

Nella successiva decisione n. 11679/2021, il medesimo Collegio di Coordinamento ha precisato che "l'espressione "importo rimborsato in anticipo", adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutuante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	60
rate residue		60
TAN	▶	4.862%

  

	% restituzioni
- in proporzione lineare	50.00%
- in proporzione alla quota interessi	27.20%

  

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	rimborsi	
	comm. attivazione (up front)	€ 873.60	€ 436.80	€ 237.61		€ 237.61
	provvigioni interm. (up front)	€ 1,982.40	€ 991.20	€ 539.19		€ 539.19
						€ 0.00
						€ 0.00
						€ 0.00
						€ 0.00
	rimborsi senza imputazione					€ 0.00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 777
interessi legali						1

credito". Ebbene il c.d. "importo rimborsato in anticipo" – anche al netto della riduzione del costo totale del credito – è superiore alla soglia di € 10.000,00 con conseguente legittimità, sotto tale profilo, dell'indennizzo per anticipata estinzione (cfr Collegio di Bari, decisione n. 6329/2023).

Il ricorrente chiede, altresì, la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o in eccedenza, senza tuttavia allegare documentazione a supporto.

Non meritevole di accoglimento è la richiesta di rifusione delle spese di assistenza difensiva, attesa la natura seriale del ricorso e comunque il difetto di *“evidenze documentali da cui possa evincersi la rilevanza della presenza del professionista nella gestione del procedimento avente ad oggetto questioni connotate da una spiccata serialità, nonché privo di elementi di complessità”* (così Collegio di Bari, decisione n. 7214/2025, in aderenza al principio espresso da Collegio di Coordinamento, decisione n. 4580/2025).

**P. Q. M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 777,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

